e) colore : al massimo n. 6, accertato secondo il metodo stabilito dall'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria dello zucchero di Braunschweig.

Articolo 2

1. Per la campagna saccarifera 1968/1969, il prezzo minimo della barbabietola valido per la zona di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è fissato a 17,00 unità di conto per tonnellata alla fase della consegna al centro di raccolta.

2. Le barbabietole della qualità tipo possiedono le seguenti caratteristiche :

a) sana, leale e mercantile ;

b) tenore zuccherino del 16 % all'atto della ricezione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 431/68 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1968

che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la determinazione della qualità tipo per lo zucchero greggio ;

considerando che detta qualità tipo deve corrispondere ad una qualità media rappresentativa per gli zuccheri greggi prodotti nella Comunità ; che è opportuno determinare la suddetta qualità tipo in base ad un criterio in uso nel commercio, nella fattispecie il rendimento ; che per la determinazione del rendimento effettivo è necessario basarsi su formule che, pur essendo di facile applicazione, offrano sufficienti garanzie di precisione ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la determinazione di un luogo di transito di frontiera della Comunità ai fini del calcolo del prezzo cif per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio ed il melasso ; che tale luogo di transito dev'essere situato in modo da permettere il calcolo di un prezzo cif rappresentativo per la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione di tale zucchero ;

a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro ;

b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due ;

c) un'unità.

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1,

3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

Articolo 2

Il luogo di transito di frontiera della Comunità di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE è Rotterdam.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

REGOLAMENTO (CEE) N. 432/68 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1968

che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita e il contributo gravante sulla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (2), stabilisce il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi per la zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che per altre zone vengono fissati prezzi d'intervento derivati tenendo conto delle differenze regionali di prezzo dello zucchero, prevedibili in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato ;

considerando che, grazie alle quote fissate, in tutte le zone di produzione della Germania, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia è prevedibile una situazione di approvvigionamento equilibrata o eccedentaria ; che quindi i prezzi franco fabbrica nelle zone indicate, esclusi i dipartimenti francesi d'oltremare, corrisponderanno probabilmente in larga misura ai prezzi della zona più eccedentaria della Comunità ;

considerando che in Italia, per effetto dei costi di produzione relativamente elevati, la produzione saccarifera non supererà probabilmente la quantità di base fissata ; che si dovrà quindi tenere conto di un disavanzo superiore a 200.000 tonnellate da coprire con la produzione delle zone eccedentarie della Comunità ;

considerando che, in tali condizioni, il livello dei prezzi del mercato in Italia sarà determinato dai prezzi d'offerta dello zucchero proveniente dal nord della Francia ; che il prezzo d'intervento derivato per l'Italia può essere fissato a 22,35 unità di conto per 100 chilogrammi, tenuto conto del prezzo d'intervento valido nel nord della Francia, aumentato delle spese di commercializzazione per le consegne nell'Italia del nord, e delle spese di smercio dell'industria saccarifera italiana ;

considerando che la produzione di zucchero greggio nei dipartimenti francesi d'oltremare è notevolmente eccedentaria ; che per questo zucchero le possibilità di smercio più favorevoli nella Comunità si trovano nel sud della Francia e dell'Italia, ove lo zucchero può essere venduto immediatamente dopo la raffinazione ; che, partendo dai prezzi del mercato prevedibili nelle zone deficitarie dell'Ita-

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale